



I regesti dei processi
criminali del podestà
di Albona-Fianona
Iseppo Diedo
del 1578-1579

Tullio Vorano

Albona

CDU 343.123+352(497.5Albona-Fianona)"1578/1579"

Sintesi, Novembre 2020

RIASSUNTO

Il contributo cerca di illustrare il contenuto dei processi criminali tenuti dal podestà Iseppo Diedo ad Albona e Fianona negli anni 1578-79. Gestire la giustizia era uno dei compiti più importanti dei podestà veneti poiché la concezione di criminalità era all'epoca molto diversa da quella odierna e le condanne emesse avevano sia un carattere punitivo sia correttivo (la maggior parte di esse consisteva in multe). Tutte le categorie di abitanti, dai più umili servi fino ai nobili, potevano chiedere giustizia al podestà una circostanza che indica come il tribunale veneto fosse molto democratico e moderno.

PAROLE CHIAVE

Albona, Fianona, podestà, giustizia, XVI secolo

ABSTRACT

This paper seeks to illustrate the content of the criminal trials held by podestà Iseppo Diedo in Labin and Plomin in 1578-79. Justice management was one of the most important tasks of the Venetian podestà, seeing that the concept of crime at the time was quite different from what it is today and that the imposed sentences were designed to have both punitive and correctional aspects (most sentences were fines). All categories of inhabitants, from the humblest servants to the nobility, were able to request the podestà's ruling, which indicates that the Venice court was very democratic and modern.

KEYWORDS

Labin, Plomin, podestà, justice, sixteenth century

INTRODUZIONE

Durante l'amministrazione veneta (1420-1797) la cittadina di Albona era governata da un podestà, per lo più in carica per trentadue mesi, coadiuvato da due giudici locali eletti ogni sei mesi nell'ambito del Consiglio comunale. In un primo periodo Albona poteva scegliere il proprio podestà – privilegio unico in Istria, dovuto alla sua dedizione volontaria alla Serenissima – però con l'obbligo di farlo confermare da Venezia¹. Per liberarsi probabilmente da tale incombenza e dalle spese inerenti alla conferma, come pure per eludere possibili contrasti locali nella scelta di questa carica, Albona ben

¹ C. BUTTAZZONI, *Statuto municipale della Città di Albona dell'anno 1341*, Società del Gabinetto di Minerva, Trieste, 1870, p. XIII.

presto (nel 1432?) rinunciò a questo privilegio². Da quel momento in poi fu Venezia a inviare il podestà, scelto fra le nobili famiglie venete, con il compito di governare contemporaneamente Albona e Fianona; anzi, all'inizio pare che l'incarico comprendesse anche Due Castelli³. Il primo podestà del periodo veneto fu Caterino Barbo (1420-1422), mentre l'ultimo Giuseppe Priuli (1796-1797)⁴.

Presso l'Archivio di Stato di Pisino (Državni arhiv Pazin), in un apposito fondo, è custodita una consistente e importantissima documentazione riguardante l'attività dei podestà di Albona - Fianona⁵, inventariata dall'archivista Tajana Ujčić,⁶ dalla quale risulta che i podestà hanno lasciato documenti (anche se non tutti e non in egual modo) che possono essere collocati nelle seguenti categorie:

1. *Proclami* (nel giorno del giuramento)
2. *Registro lettere e Sufragij* (di solito lettere con provenienza da Venezia, Capodistria, Pingente, nonché istruzioni del governo veneto)
3. *Mandati e Licentie* (copie di quelli rilasciati dal podestà a singole persone)
4. *Processi civili* (in materia di eredità, proprietà, doti, debiti ecc.)
5. *Estraordinari* (sentenze emanate senza necessità di processo)
6. *Pegni mobili* (consegnati quale garanzia di pagamento della pena)
7. *Pegni stabili* (pigni immobiliari dati allo stesso scopo come nel numero precedente)
8. *Dani e estimi* (dichiarazioni di danni subiti; estimi di pubblici estimatori)
9. *Instrumenti* (per lo più contratti di compravendita o di livelli-affitti)
10. *Atti di Fianona*
11. *Civil di Fianona*
12. *Estraordinario di Fianona*
13. *Dani e estimi di Fianona*

2 S. CELLA, *Albona*, Collana Histria Nobilissima, Officine grafiche STEDIV, Padova, 1964, p. 75; Tajana Ujčić nella guida del Fondo 811 presso l'Archivio di Stato di Pisino a p. 2 afferma che ciò sia avvenuto nel 1564.

3 Tajana Ujčić nella citata guida a p. 2. menziona le varie interpretazioni di questa località: alcuni ritengono Due Castelli, esistente un tempo vicino a Canfanaro; altri optano per Beli e Crnigrad, un tempo esistenti non lontano da Albona; altri ancora pensano a Barbana e a Castelnuovo d'Arsa.

4 S. CELLA, *op.cit.*, pp. 82-85.

5 Državni Arhiv u Pazinu (DAPA) [Archivio di Stato di Pisino], HR-DAPA-811, *Podestà dei comuni d' Albona et Fianona [Podestat općina Labin i Plomin], 1512-1797*.

6 Arhivski popis fonda.

14. *Instrumenti di Fianona*
15. *Bollette* (licenze di commercio-vendita)
16. *Attestazioni* (diritti acquisiti in base a testimonianze)
17. *Processi misti* (con materia sia civile che criminale)
18. *Processi criminali*
19. *Arengo* (sentenze)
20. *Scritture diverse*
21. *Elezioni e Comissioni di Zuppani*

Il primo podestà presente nell'Archivio di Pisino è Michaelae Foscarini (1510-1512), mentre l'ultimo è il già citato Giuseppe Priuli. Una delle mansioni principali di ogni podestà era di amministrare la giustizia con l'aiuto dei due giudici locali in carica. A questo proposito è utile citare il pensiero di un onesto cittadino, Zuane Golaz, il quale in una sua denuncia fece scrivere: "Se la justicia non metesse freno all'insulentij scandalosi di vagabondi homini, gli pacifici et homini da bene non potrebero viver [...]" invitando il "Magnifico et Eccelentissimo signor Podestà" a "dargli castigo come meglio pare a loro [...]"⁷.

Nel corso di una precedente ricerca inerente alla situazione albonese cinquecentesca ho avuto modo di prendere visione della documentazione riguardante i processi tenuti dal podestà Iseppo (Giuseppe) Diedo (1578-1580) negli anni 1578 e 1579. La mia attenzione è stata attirata immediatamente dalla splendida calligrafia del manoscritto, tanto da sembrare un testo stampato. L'autore di questa meravigliosa testimonianza è sicuramente Bernardino Barbo⁸, il cui nome è menzionato negli atti processuali in veste di Cancelliere del Comune di Albona. In questo contributo ci occuperemo dei Processi criminali del Diedo, ossia di una ventina di fogli volanti, dalle dimensioni di circa 21x31 cm, i quali nel corso dei secoli sono stati parzialmente danneggiati e di recente sottoposti a opera di restauro dall'Archivio stesso. I processi criminali sostenuti dal Diedo iniziano nel modo seguente⁹:

⁷ HR-DAPA-811, filza 2, fasc. 5, Processi criminali di Iseppo Diedo p. 47; sul documento sta una vistosa croce e ciò probabilmente vuol dire che il Golaz era analfabeta.

⁸ Forse del casato del primo podestà dell'epoca veneta.

⁹ Per rendere più comprensibili le citazioni rispetto agli originali è stata usata la lettera "v" al posto della veneta "u", per es. "adverso" e non "aduerso".

In nomine domini nostri Jesu X(risti) Amen: Queste sono alcune sententie Criminali parte pecuniarie, parte bannitorie¹⁰ et parte absolutorie late date e in questi scritti sententialmente promulgate p.(er) Il Cl(arissi)^{mo} m.(esser) Iseppo Diedo p.(er) Il Ser.(enissi)^{mo} Duc:(al) Do:(minio) de Venetia dig.(nissim) ° Podestà d'Albona Fianona e suoi distretti contra ed adverso l'infrascritti delinquenti p.(er) l'infrascritti mensfati¹¹ loro in diversi tempi e luoghi commessi e perpetradi in questo modo e forma cosi dicendo.

Noi Iseppo Diedo p.(er) Il Ser.(enissi)^{mo} Duc:(al) Do:(minio) de Venetia d'Albona Fianona e suoi distretti Podestà sentando pro Tribunali sotto la loza maggior d'Albona, nel qual luogo le sententie Criminali p.(er) nolj Cl.(arissi)^{mi} precessori nostri sono state solite a publicarsi in publico et g(ener)al Arengo¹² premesso al son della campana second(o) il costume. Seguen.(d)° e seguir volendo la forma dé raggion e(t) giustitia p.(er) l'autorità e(t) bailia¹³ noi dal prelibato Ill(ustrissi)mo Do(minio) concessa et atribuita l'infrascritte sententie Criminali contra l'infrascritti delinquenti dicemo, s(ente)ntiemo, condanemo, bandimo et assolvemo in questo modo e(t) forma che segue cioè¹⁴.

Dall'introduzione si evince che il podestà teneva generalmente il tribunale sotto la loggia maggiore, ossia sotto quella che oggi esiste nella Piazza di Albona e che all'epoca stava fuori delle mura civiche. Dentro le mura si trova invece la loggia minore, quella medievale, nel luogo dove oggi sorge il Teatrino. Le sentenze erano poi pubblicate, ossia lette in pubblico, dopo il suono della campana. Probabilmente ciò significa che il podestà teneva il processo alla presenza del pubblico, poi si ritirava per studiare meglio il caso e in seguito pronunciava la sentenza. Se l'avesse emanata subito, a fine processo, con ogni probabilità non sarebbe stato necessario renderla pubblica in un secondo momento. Dai processi riportati veniamo a sapere che altre sedi per gestire la giustizia erano state una sala nell'ambito dell'abitazione del podestà ("*nella sala del Palazzo della residenza nostra*") nel palazzo Pretorio, oppure la sala delle udienze ("*nella camera di audientia*") nel medesimo palazzo. Forse, a causa del freddo, queste ultime sedi erano usate d'inverno. Anche a Fianona i processi si tenevano sotto la loggia civica.

¹⁰ condanne al bando.

¹¹ misfatti.

¹² riunione dei cittadini

¹³ Bailia=Balia=Podestà, si veda: G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, 3ª edizione, Venezia, 1867, p. 58.

¹⁴ HR-DAPA-811, filza 2, fasc. 5, *Processi criminali 1578 Iseppo Diedo*, p. 2.

Su richiesta o meglio dire in base al ricorso del condannato le sentenze del “nostro” podestà potevano essere in seguito mutate dal *Podestà e Capitano* di Capodistria, che controllava l’operato dei podestà istriani e quindi fungeva da Tribunale di secondo grado. Anche il Capitano di Raspo sorvegliava la gestione dei vari podestà istriani, però senza intervenire in ambito giudiziario. Il processo, nella maggior parte dei casi, era istituito in base ad una querela di una o più persone, ma l’oggetto della denuncia doveva essere comprovato da un giudice in carica o da uno sostituto o onorario. Il querelante solitamente dava maggior peso alla denuncia con il proprio giuramento. Le denunce si presentavano per iscritto e siccome i popolani in genere erano analfabeti, si facevano aiutare da qualche notaio o da persone colte della città. È interessante notare come i protagonisti di una stessa lite talvolta si accusavano a vicenda. In tal caso le circostanze dell’accaduto erano confermate da giudici diversi e il podestà, in due processi separati, dava imparzialmente ragione al querelante e condannava ambedue i contendenti a una multa e alle rispettive spese.

L’altro modo di dare inizio a un processo consisteva nella denuncia dell’ufficiale competente ossia del “cavaliere” in funzione di pubblico accusatore. In seguito alla denuncia il Podestà emanava un mandato di comparizione e la persona chiamata in causa doveva presentarsi alla giustizia entro un termine prestabilito allo scopo di difendersi dall’accusa. Osserviamo che in diversi casi l’imputato non si presentava ed era quindi giudicato in contumacia. Pare che il non presentarsi alla giustizia non rappresentasse un’aggravante, almeno per quanto riguarda l’importo delle multe. La difesa poteva esser fatta anche per iscritto.

Per quanto concerne le difese si può notare che alcune venivano ritenute “legitime” mentre altre no. Forse le prime erano preparate da avvocati di professione, mentre le seconde da persone non qualificate? I documenti non ci forniscono particolari in questo senso. Questi però ci indicano che il processo, una volta avviato, veniva in ogni caso portato a termine, anche se nel frattempo il querelante aveva ritirato la propria denuncia e si era rapacificato col querelato. L’aver fatto pace tra i contendenti in lite contava invece molto quando il colpevole era condannato al bando, perché in tal caso la pena, ossia la durata del bando, subiva una sensibile riduzione. La pena al bando era molto seria e severa, giacché esser cacciato da casa e dal proprio territorio era una prova molto dura per qualsiasi condannato. È ovvio ritenere che più di una persona condannata al bando avesse cercato

furtivamente di trasgredire agli ordini, magari per prendersi un po' di viveri, e sono comprensibili le misure adottate nel caso in cui tale trasgressore fosse stato catturato. Con la morale di oggi non riusciamo, però, a comprendere la leggerezza con cui il bando era comminato a delle donne per reati ritenuti oggidi di poco conto, come ad esempio la maldicenza.

Nei documenti si possono rilevare quattro categorie di bando: il bando fuori dai confini di Albona, il bando fuori dai confini di Fianona, il bando fuori dai confini di Albona e Fianona ed infine il bando di 15 miglia¹⁵ (poco meno di 12 km) oltre i confini di Albona e Fianona. In quest'ultimo caso c'è da chiedersi come facesse la giustizia di Albona a controllare se la persona bandita si fosse veramente allontanata dal territorio interdetto delle miglia previste!

Nei documenti si può notare che i processi criminali comprendevano i seguenti reati: litigi sfociati poi in aggressione a pugni, a sassate, a mano armata (con l'uso di zappe, zapponi, asce, bastoni, coltelli [...]); percosse di vario tipo (non di rado la meta di questi attacchi erano le donne); schiaffi con lesioni; ferimenti provocati di solito con armi taglienti; taglio abusivo di legna su superfici private o comunali; insulti con un ricco repertorio di invettive; vendita di generi alimentari (carne, pesce, granaglie) all'infuori delle norme prestabilite (scarsità di peso, vendita "ad occhio" oppure fuori degli ambienti previsti- macellerie o pescherie); vendita di cereali o di vino senza il dovuto permesso delle autorità comunali; raccolta abusiva di olive su ulivi altrui; uso di documenti falsi e, addirittura, il lavoro svolto nei giorni festivi (come p.es. nella festività di San Giovanni). Si può notare che questi reati erano per lo più di carattere lieve; è perciò comprensibile che la maggior parte dei processi finisse con multe affibbate al colpevole. A nostro parere la denuncia più seria era il tentato omicidio (n. 35), ma il Podestà non la ritenne sicuramente tale e quindi si accontentò di castigare i colpevoli multandoli. Invece un'uccisione ci fu, ma involontaria (caso n. 34), quando a causa di una corda logora il disgraziato protagonista cadde nella foiba e in conseguenza alle ferite subite, morì. Il podestà capì il vero senso della tragedia e il suo verdetto fu clemente.

Anche i processi criminali fatti a Fianona somigliano a quelli di Albona. Qui la pena più severa, il bando nella durata di tre anni, fu inflitta a un pescatore che senza licenza aveva venduto più volte il pescato fuori dal

¹⁵ 15 miglia=15.000 passi, 1 passo=79 cm, dunque 11.850 metri

territorio di Fianona. Va notato che spesso i giudici albonesi erano invitati a Fianona per accertare se la querela reggesse. Dalla documentazione si evince che le condanne consistevano per lo più in una multa, nella maggior parte dei casi nell'importo di lire sette soldi quattro, però non ci è dato a sapere come le multe venivano poi suddivise. I denari spettanti al Dominio veneto sono diligentemente segnati e su trentasei condanne ammontarono a lire centocinque e soldi due, su altre quindici l'importo fu di lire ventidue soldi uno, mentre su dieci condanne pronunciate a Fianona, a favore della Serenissima andarono lire otto soldi due. Oltre alla condanna per il reato, il dichiarato colpevole doveva sostenere le spese processuali imposte anche in caso di assoluzione, ma a pagarle era il denunciante. Con la condanna l'autorità veneta voleva giudicare e castigare il reato, correggendo il comportamento della persona che aveva commesso il fatto.

Alcune motivazioni nell'assegnazione del bando suonavano più o meno così: "le sia da esempio a tenere la lingua a posto". Ci sembra molto positivo l'uso di mezzi persuasivi ed efficaci, come la sensibile diminuzione della pena messa in pratica dalla stessa autorità con l'intenzione di rappacificare i contendenti. Ciò era di grande importanza, specialmente per i piccoli centri come lo era il nostro Comune che, ricorderemo, all'epoca non arrivava a tremila anime¹⁶. In tal modo gli screzi e gli odi venivano ben presto accantonati e i rapporti tra i vari membri della collettività riprendevano un corso normale. Un altro elemento positivo nel gestire la giustizia dall'amministrazione veneta si può individuare nel fatto che una parte delle multe (undici lire da quattro condanne) erano destinate a favore dei poveri; possiamo quindi affermare che già nel Cinquecento esisteva ad Albona una certa sensibilità verso i meno abbienti. In alcuni verdetti emessi dal podestà Diedo si menzionava anche la grazia, ma non si riesce bene a capire in che modo questa venisse concessa.

Dai processi tenuti risulta che la giustizia era accessibile a tutti, nel senso che tutti potevano sporgere denuncia a partire dal semplice servo fino al nobile cittadino. Ovviamente le cose cambiavano quando si trattava di preparare la difesa. Dall'insieme dei processi presentati ci sembra di poter dire che i Comuni di Albona e Fianona avessero all'epoca un tasso di criminalità molto basso.

¹⁶ Fabio Da Canal nel suo *Catastico* della legna da ardere del 1566 aveva precisato: "Sono anime nella Terra e Territorio d'Albona in tutto n. 2.896".

I REGESTI

Albona, anno 1578

1. Antonio Cedonio fu querelato da Biasio, figlio di Moro Juricich. Nel mese di aprile, al tempo del podestà Fantin Lippomano, Antonio e Biagio lavoravano insieme nella vigna di Nicolò Jelcich nella contrada Pogle. Tra i due nacque una lite e Antonio con la zappa colpì Biagio “sopra la galta¹⁷ e mano sinistra”. Le contusioni furono accertate dall’allora giudice Mathio Scampichio. La querela fu corroborata dal giuramento dell’offeso. Pare che il Podestà (manca una parte del testo) avesse condannato Antonio in contumacia a pagare le spese del processo (Lire 1 Soldi 8? – nel prosieguo L e S) e alla multa di L. 4 S. 16.

2. Antonio Iuricich, figlio di Moro fu querelato da Antonio Cedonio. Alla menzionata lite di aprile aveva partecipato anche il fratello di Biagio, Antonio. Questi con la zappa aveva colpito Cedonio alla testa. La “botta” era stata accertata dal giudice Simon Lucian¹⁸ e poi sostenuta dal giuramento del Cedonio. In conformità allo Statuto di Albona, il podestà Diedo condannò lo Iuricich in contumacia alla multa di L. 7 S. 4 ed a pagare le spese del processo (L. 2 S. 8).

3. Giacomo Paulovich fu querelato da Marco Ifcovich. I due avevano lavorato il 12 aprile nelle “brayde”¹⁹ di Mochor Francovich (nipote di Mattia Flacio Ilirico) a Dubrova. Tra i due si accese una lite e Giacomo con “un palo di ferro” colpì Marco “nelle labra et sopra la spalla sinistra con incision di carne”. Il giudice sostituto Hieronimo Lucian aveva accertato la lesione e Marco, con giuramento, aveva supportato la querela. Giacomo fu regolarmente citato al processo ma non si presentò e Diedo lo condannò alla multa di L. 14 S. 8.

4. Mochor Xifcich, “beccaro”²⁰ fu denunciato da Gasparo Terscovaz, cavaliere del Comune, per aver venduto nel mese di aprile carne di capretto “ad occhio contra la forma delle leggi et consuetudine de questa terra senza licentia”. Anche Mochor fu multato in contumacia.

¹⁷ guancia, (Boerio, *op. cit.*, p. 297).

¹⁸ una forma del cognome Luciani.

¹⁹ poderetto, poca terra che si affitta, (Boerio, *op. cit.*, p. 97).

²⁰ macellaio.

5. Martin Santaleza fu querelato da Nicolò Brusich per avergli dato del ladro “contra ogni verità e bon nome d’esso Nicolo”. Al processo Martin si difese ma senza successo, per cui “a sua corretion et esempio d’Altri” fu castigato con L. 10 “de piccoli” ed a pagare le spese processuali.

6. Domenico, figlio di Martin Santaleza fu querelato da Domenico Iustovich per aver tagliato il 24 marzo un albero di noce nella zatica del querelante a Dubrova. A riguardo di simili delitti esisteva una delibera del Comune di Albona del 15 novembre 1576 e il Santaleza fu multato in conformità alla delibera con L. 25 “de piccoli” e col pagare le spese processuali, però “con reservation de gratia”.

7. Nicolò Brusich fu querelato da Martin Santaleza perché Nicolò “senza causa precedente e manco che leg(itti)^{ma} con un zapon percosse il querellante sop(r)^a le spalle dalla parte sinistra con negrezza²¹ vista e per leg(it-ti)^{ma} admissa da m(esser) Mathio Scampichio al’hora giudice”. Nicolò non comparve al processo, benché regolarmente convocato, e in conformità allo Statuto fu multato con L. 7 S. 4 ed il pagamento delle spese.

8. Piero Chercich fu denunciato da Zampiero Cattaro perché nel mese di giugno aveva tagliato “legne nella xatica del querellante”. Ci fu pure la deposizione di un testimone e Piero fu multato in contumacia con L. 25 “de piccoli”. Anche in questo caso fu prevista la “reservation de gratia”.

9. Andrea de Castua, servo di Mathio Buttorich, fu denunciato da Gersan Xupanich perché il primo lo aveva ferito al pollice della mano destra il 29 giugno. La ferita fu visionata dal giudice sostituto Pier Antonio Scampichio. Sebbene nel frattempo Gersan avesse ritirato la querela, Andrea fu punito in contumacia con L. 7 e S. 4 e al pagamento delle spese.

10. Piero Poldrugo fu querelato da Chirin Chiriassich perché il 3 luglio, trovandosi nel possedimento di Zan Andrea Quarengo presso Santa Domenica, armato di archibugio lo percosse sulla coscia sinistra. La lesione fu verificata dal giudice Simon Lucian. Piero fu condannato in contumacia a pagare L. 7 S. 4 e alle spese connesse al processo.

11. Chirin, figlio di Gasparo Glussaz, fu denunciato da Piero, figlio di Giacomo Poldrugo, perché nel mese di luglio, mentre portava ad abbeverare gli

²¹ livido (Boerio, *op. cit.*, p. 439).

animali allo stagno di Zan Andrea Quarengo, Chirin lo aveva colpito “con l’orecchia della maniera”²² provocandogli una lesione “sopra la ciglia sinistra con negrezza”. Anche in questo caso fu il giudice Simon Lucian ad accertare la lesione. Chirin fu multato con L. 7 S. 4 e al pagamento delle solite spese.

12. Mathio, figlio di messer Pier Antonio Scampichio fu querelato da Antonia, figlia del fu Piero Colarich. Il 25 luglio Mathio, senza essere provocato, diede uno schiaffo al figlio di Antonia di quattro anni, il quale cadendo a terra si ferì alla testa e perse sangue. Il giudice sostituto Hieronimo Lucian verificò il caso. Ci furono anche dei testimoni per cui Mathio, sebbene difeso, fu punito con L. 7 S. 4 e al pagamento delle spese processuali.

13. Zuane da Serovizza (probabilmente Cerovizza), servo di ser Zuane Vulacich fu denunciato da Bort(holomi)^o Persuto perché il 31 luglio l’aveva colpito “con l’orecchia d’una maniera” alla spalla sinistra. La lesione fu verificata dal giudice Simon Lucian. La denuncia fu ritirata e al processo Zuane non si presentò. Fu condannato al pagamento di L. 14 S ... (manca il testo) e alle spese.

14. Sebastian Cos del fu Nicolò, Zuane Brescich e suo fratello Gersan furono denunciati da Michiel Michalich. I tre imputati nel mese di luglio avevano tagliato abusivamente della legna nella “seraglia”²³ di Michiel nella contrada di Chunzze. Sebbene la querela si basasse solamente sul giuramento dell’offeso i tre in contumacia furono multati con L. 25 “de piccoli” ciascuno ed al pagamento delle spese, salvo la possibilità di grazia.

15. Zuane Cherpaz, figlio di Antonio subì una querela da parte di Andrea Lolic. Il 10 agosto Andrea lasciò Albona per rincasare, ma presso la chiesa di S. Maria lo attese Zuane che lo colpì con un pugno all’occhio sinistro e, non contento di ciò, lo ferì al collo col pugnale. Con quest’atto violento Zuane volle vendicarsi perché “il giorno precedente esso Andrea tolse il capello a esso Zuane nel ballo per burla”. Le lesioni furono accertate dal giudice onorario Francesco Lupetino. Nonostante il ritiro della denuncia, Zuane fu multato con L. 14 S. 8 e con il pagamento delle spese processuali.

16. Manca il testo, ma dai frammenti rimasti si evince che il cavalier del

²² scure (Boerio, *op. cit.*, p. 393).

²³ campo recintato con muro o siepe.

Comune avesse denunciato Pasqual (Palioto) per aver ceduto “biave”²⁴ a Daniel Brunelli di Pola senza il prescritto permesso. Infatti, era proibito consegnare a persona forestiera, in questo caso 12 moza di frumento, “per condurle fuori della giurisdizione nostra senza licentia”. Pasqual fu condannato a pagare L. 25 de piccoli e le spese processuali, con la possibilità di “gratia”.

17. Zorzi Chervatin fu denunciato da Michiela, moglie di Thomina Milich, che era stata presa a pugni. Il caso fu accertato dal giudice onorario Lucian Lucian. Zorzi non fu difeso bene e fu punito col pagamento di L. 43 de piccoli e S. 4.

18. Biasio Iuricich, figlio di Moro, fu accusato da Marin, figlio di Gregor Ielcich. Marin si trovava sulla strada pubblica nella contrada di Rogozzana e stava andando a casa quando lo incontrò Biagio, il quale gli rivolse delle ingiurie del tipo “bastardo mariol, assassino[...]” e con alcune pietre lo colpì alla testa. Tutto ciò fu verificato dal giudice sostituto Piero Sidro. Biasio fu multato con L. 25 de piccoli? e le spese? (manca il testo).

19. Manca il testo pure per la querela sollevata contro un certo Zorzi, che fu condannato al pagamento di L. 7 S. 4 e delle spese.

20. I fratelli Zuanne e Gasparo de Metlica, Filippo Grandich, Simon Draguglia, Domenego Bencevich, Zuane Smicuglia nonché i fratelli Antonio, Michiel e Mathio Forbocovich furono denunciati dal cavalier comunale. Gli imputati avevano tagliato legna da ardere nel mese di agosto nella località Punta de Cugn contrariamente alla proibizione deliberata lo scorso 15 aprile dal Consiglio comunale. Il podestà Diedo decise di assolvere Simon Draguglia, mentre gli altri furono puniti con L. 50 de piccoli ciascuno e al pagamento delle spese, con la possibilità di grazia.

21. Barichio Boscovich fu querelato dal cavalier comunale per aver tagliato legna da ardere nella località Sopra il Cason. Anche a lui fu imposta la pena di L. 50 de piccoli ed il pagamento delle spese.

22. Zammaria de Sidro fu denunciato da Vicenza, vedova di Giacomo Milanese. Lei si trovava nella “piazza superior” a vender il pane e mandò suo figlio Piero a prender l’acqua. Zammaria che era lì vicino chiese al bambino:

²⁴ cereali.

“Dove vai ruffianazeo?” Vincenza gli rispose: “Quale dei tui ha ruffianato?”, al ch  Zammaria prese un bastone e la percosse “col pericolo de farla perdere” la creatura che portava in grembo essendo incinta. Il giudice Simon Lucian accett  la denuncia e Zammaria fu condannato a pagare 36 L. de piccoli e le spese.

23. Martin Mateicich fu querelato da Benco Brossich perch  dopo essere “venuti a parole” nella contrada di Dubrova, Martin l’aveva colpito con un sasso. Anche in questo caso il giudice Simon Lucian fu favorevole all’accusa. Martin non si present  al processo e fu punito con L. 7 S 4.

24. Zorzi Stonosich fu denunciato da Piero, figlio di Martin Dobrich. Nella contrada di Schitazza Piero stava litigando con Piero Thomicich e Zorzi non si limit  a schierarsi dalla parte del Thomicich, ma colp  con un sasso la testa del Dobrich. Zorzi fu multato con L. 7 S. 4 e col pagar le spese processuali.

25. Viene ripetuto il processo n. 20 che aveva per protagonisti i fratelli Zuane e Gasparo de Metlica, Filippo Grandich, Simon Draguglia, Domenico Bencevich, nonch  i fratelli Antonio, Michiel e Matio Forbocovich e Zuane Smicuglia per l’abusivo taglio di legna da ardere. Probabilmente si tratt  di una svista dell’amanuense.

26. Barichio Boscovich fu denunciato dal cavalier comunale per aver tagliato abusivamente legna. Si ripete il testo del n. 21 perci  si potrebbe pensare che anche in questo caso si sia trattato di un errore dell’amanuense.

27. Piero, figlio di Biasio Mocerovich detto Turina, Mathio Corenich, Zuane Celebich e Domenega, moglie di Zuane Perinovich, furono denunciati dal cavalier comunale per l’abusivo (delibera del 1.6.1544) taglio di legna “nelle ombre” comunali della contrada Rudichief. Diedo decise di assolvere Domenica e di multare gli altri con L. 100 de piccoli ciascuno, con la possibilit  di grazia, e di pagare le spese processuali.

28. Zorzi Stepanovich fu querelato dal cavaliere comunale per un identico reato avvenuto nello stesso luogo. La difesa di Zorzi fu molto valida tanto che il Podest  lo assolse.

29. Vicenza (Vincenza) Ovese fu denunciata da Agnia, vedova di Piero Colarich, perch  il 27 marzo aveva picchiato il bambino di Antonia, figlia di

Agnia. Infuriata Agnia le disse: “putana perché batini²⁵ il mio putto?” E Vincenza le rispose per le rime: “tu sei maggior putana forida e non pagada che mi è maggior cavalla”, al ché Agnia decise di querelarla. Diedo fu severo e “acioché per l’avenir impari a reffrenar la lingua” punì Vincenza col bando da Albona, Fianona e suoi territori per un anno intero. Nel caso in cui Vincenza avesse violato i confini e fosse stata presa sarebbe stata posta “per giorno uno nella berlina”²⁶ e poi nuovamente scacciata per un anno intero. La persona che l’avesse catturata sarebbe stata premiata con 50 Lire “dai di lei beni” o, in mancanza di quelli, a spese dello stato. Se invece Vincenza “restituirà l’honor alla querrellante” nel termine di otto giorni, il bando sarebbe stato ridotto a due mesi soltanto. In ogni caso lei avrebbe dovuto pagare le spese processuali.

30. Identico fu il caso seguente. Caterina, vedova di Tomaso Stuppa aveva infamato il 17 luglio Domeniga, vedova di Pasqual Stracossich, dicendole: “putana remenada tu sei la maggior malfatrice che ritrovar si possa”, e Domeniga la denunciò. Anche la soluzione fu medesima: un anno di bando per Caterina, ma se si fossero rappacificate il bando per Caterina sarebbe stato limitato a un mese.

31. Pare che la pace non sia stata raggiunta tra le due. Infatti, Caterina querelò a sua volta Domeniga e affermò che questa le aveva rivolto le seguenti parole: “tu sei putana de Piero Battilana e de Zanetto di Negri”. Diedo fu imparziale e condannò pure Domeniga al bando per un anno. Se lei durante il bando avesse varcato i confini comunali e fosse stata presa, avrebbe dovuto fare un mese di carcere e in seguito nuovamente bandita di nuovo per un anno intero. Se invece avesse fatto la pace con Caterina, il bando di Domeniga sarebbe stato ridotto a un mese.

32. Mathio, figlio di Martin Turco fu denunciato dal comandador Piero Starcich e da Francesco Fabretto del fu Antonio “in ciò, de ciò e sopra de ciò che ditto Mathio non contento de molte insolentie per lui temerariamente commesse come appar nelli atti della Cancelleria” il 16 marzo dalla finestra di casa aveva insultato Mathia, la moglie di Francesco. Lei gli rispose in malo modo ed egli si precipitò fuori e la percosse. In difesa di Mathia accorse Pera, moglie di Piero, e Mathio percosse pure lei. In soccorso delle

²⁵ bastoni.

²⁶ gogna.

due donne intervenne Lucia, moglie di Piero de Sidro e zia di Mathio, che cercò di calmarlo. Egli allora con un coltello infierì su Lucia gridando: “ah, cia Lucia adesso voglio beber del mio sangue”. Lucia riuscì a scappare e Mathio rincorse poi la figlia di Lucia, ossia una cugina, minacciandola col coltello, ma anche lei si mise in salvo fuggendo. Diedo condannò Mathio al bando per un anno da Albona e Fianona e quindici miglia oltre i loro confini. Se avesse violato il bando, l’attendeva il carcere per un mese. Nel caso in cui in otto giorni fosse riuscito a fare la pace con le persone offese, il bando gli sarebbe stato limitato a due mesi.

33. Dalla deposizione dei testimoni risultò che anche Mathia Fabretto aveva insultato Mathio Turco, per cui il podestà Diedo la punì come aveva fatto per Mathio. Il 13 novembre si presentarono nella Cancelleria comunale Mathio Turco e Francesco Fabretto dichiarando di aver fatto la pace e probabilmente Mathio e Mathia saranno stati banditi per due mesi ciascuno.

34. Giacomo Mochorina, Francesco Poldrugo, Mathio figlio del fu Justo Pribilich e Zuane Farigna fu Pasqual furono denunciati d’ufficio perché si era sparsa la voce di una loro malefatta. Il 25 luglio i menzionati, assieme ad un loro compagno non identificato e a Mathio Mocerina, fratello di Giacomo, si erano recati alla foiba di Berchyzza in contrada Bisze “per pigliar colombi”. Loro avevano calato Mathio Mocerina con una fune nella foiba e quando volevano tirarlo fuori la fune si era spezzata ed il malcapitato vi era precipitato “per passi venti incirca” (16 m circa). In seguito riuscirono a estrarlo e a portarlo a casa, ma purtroppo il giorno successivo egli morì per le ferite riportate (descritte così minuziosamente da far venire i brividi!). Il 24 agosto gli imputati furono invitati a consegnarsi alla giustizia. Loro dapprima cercarono di tergiversare, poi, il 16 ottobre, si costituirono e confessarono tutto. Furono difesi molto bene da Giacomo Luciani fu Domenico e nel frattempo firmarono un documento di pace con Zuane, l’altro fratello del disgraziato Mathio. Di conseguenza Diedo fu clemente e li punì con due mesi di bando ciascuno e con il pagamento delle spese. La sentenza fu letta dal cancelliere Bernardino Barbo il 6 novembre 1578.

35. In forma solenne inizia la descrizione di un altro processo del Podestà seduto questa volta “nella sala del Palazzo della residenza nostra”. Gli imputati erano Marin Poldrugo e i fratelli Francesco e Marin Cos, figli di Sebastiano, chiamati in causa dal cavaliere comunale e da Greguor Adamich e Michiel Samperich *sive* Dragulinich. La notte di domenica 14 settembre,

gli imputati “si posero in aguato sopra la via publica per la qual si va al lago piccolo appresso le Braide de messer Simon Lucian con animo deliberato d’ammazzar li preditti Greguor et Michiel”. Non riuscirono nell’intento perché gli assaliti, benché feriti, riuscirono a scappare. Il 26 ottobre i sospettati furono invitati a presentarsi alla giustizia nel termine di nove giorni. Loro si presentarono il 2 novembre, negarono le intenzioni di uccisione, ma confessarono di aver ferito i due. Ebbero la possibilità di difendersi in libertà tramite Zuane Lucian e quindi “produssero le loro articolate difese con l’Instrumento di pace”. Diedo condannò gli imputati con 50 Lire ciascuno e col pagamento delle spese.

Albona, anno 1579

36. Il 9 novembre (1578) Biasio, figlio della fu Lucia Bosgnac, presso il campanile di Albona con un sasso colpì alla testa Iacomo Sporar, che poi sparse denuncia. Il giudice onorario Lucian Lucian accertò il fatto. Biasio fu multato in contumacia con L. 14 S. 8 e condannato al pagamento delle spese.

37. La stessa multa fu affibbiata a Marina, moglie di Zorzi Stoicovich. Il 2 dicembre (1578) Marina aveva incontrato Maria, vedova di Domenigo Bachiach, che pascolava gli animali nella contrada di Ravne e pretese da essa un risarcimento perché a suo dire aveva trovato gli animali di Maria “nel danno”. Maria negò e allora Marina le diede “un urtone”²⁷ tanto da farla cadere a terra procurandole lesioni alla tempia ed alla gamba sinistra. Il giudice sostituto Zammaria Lupetin verificò le lesioni.

38. Antonio Boscador, servo degli eredi del fu Simon Chervatin, fu querelato da Gasparina, figlia di Zuane Iuricich. Il 28 dicembre (1578) Gasparina aveva trovato gli animali dei Chervatin nella zatica di suo padre Zuane e aveva cercato di cacciarli via, senonché era intervenuto Antonio che la colpì al braccio sinistro “con il manigo della maniera qual haveva in mano”. Verificata la lesione dal giudice Francesco Lupetin, Antonio fu punito con L. 7 S. 4 e con le spese.

39. Zuane Petrinovich e Cosmo di Chersano furono querelati da Zorzi Stepanovich perché il 28 dicembre quelli lo presero a pugni in Piazza. Il giudice

²⁷ spintone.

Francesco Lupetin accertò il fatto e Diedo penalizzò Zuane e Cosmo con L. 7 S. 4 ciascuno e con il pagamento delle spese.

40. Zuane, figlio di Antonio Cherpaz con l'orecchio della scure percosse Zorzi Gollich, servo di Antonio Cernul, mentre stava pascolando gli animali del padrone nella contrada di Ripenda. Il giudice Lucian Lucian ammise il fatto e Zuane fu multato con L. 18? S. 16 e con il pagamento delle spese.

41. Zuane Biasina del fu Mattio zoppo fu denunciato dal cavaliere comunale perché aveva lavorato il 28 dicembre, S. Zuane, "*giorno festivo comandato dalla Santa madre chiesa*". Zuane riuscì a difendersi bene e fu assolto.

42. Anche *Lunardo pescador in Carpano* fu denunciato dal cavaliere comunale e pure lui fu assolto. Il 3 gennaio aveva venduto del pesce con "*la misura scarsa*".

43. Michiel Michalich fu denunciato da Sebastian Cos del fu Nicolò, perché lo aveva colpito con la scure in testa mentre si trovava nella "*seraglia*" di Antonio Diminich nella contrada di Cumze. Il giudice onorario Piero Isidoro accettò la denuncia e Diedo multò Michiel in contumacia con L. 7 S. 4 e alle spese.

44. Michiel Michalich non rimase debitore al Cos e, a sua volta, lo denunciò affermando che Sebastian aveva pascolato gli animali proprio in quella seraglia che egli aveva affittato dal Diminich. Inoltre, nel corso del diverbio, Sebastian lo colpì con dei sassi. Lo stesso giudice Pietro Isidoro accettò l'accusa. Sebastian non si difese a dovere e quindi fu multato con L. 14 S. 8 e al pagamento delle spese.

45. Greguor Xarcovaz subì la denuncia di Mathio Zvich perché il 25 febbraio, mentre entrambi si trovavano nella zatica degli eredi di Hieronimo Manzin, aveva attaccato con un bastone Mathio colpendolo anche alla testa. Il giudice Pietro Isidoro accettò l'accusa e Greguor fu condannato con L. 7 S. 4 e alle spese.

46. Domenico Michulanich, Antonio figlio di Domenigo Cocot, e Zuane, figlio di Stefano Cocot, furono querelati da Zuana, vedova di Zuane Turco e da suo figlio Marin perché lei e suo figlio una notte furono percossi dai tre con sassi, presso la zatica di Gondolich, mentre stavano rientrando a casa. Il giudice Lucian Luciani ritenne valida l'accusa e Diedo multò il terzetto con L. 50 S. 8 e alle spese.

47. I membri del terzetto non si fecero pregare e denunciarono Marin e sua madre raccontando una versione opposta e dicendo che Marin aveva cominciato ad insultare Domenigo e poi si era messo a picchiarli. Zuana avrebbe dato man forte al figlio. Il giudice Francesco Lupetin accettò l'accusa e di seguito Marin e Zuana furono penalizzati con L. 20 S. 16 e al pagamento delle spese.

48. Domeniga, moglie di Antonio Antulich fu denunciata da Francesco Grepcich per ingiurie. Infatti, passando con l'asino davanti alla casa di Francesco, lei disse a lui e ai suoi compagni che si trovavano all'interno: "Matti imbrighi". Le parole furono udite da Zuane Tramontana che ammonì Domenica con la frase: "quest'asinel venirà in Barbacan"²⁸. Lei fu lesta a rispondergli: "diavolo secco ti pagherà insieme con quella cavalla che hai in casa". Domenica fu comunque assolta e Francesco dovette sostenere le spese del processo.

49. Diedo assolse pure Domeniga, moglie di Francesco Cibischin, denunciata dal cavaliere comunale per aver abusivamente raccolto le olive appartenenti ai figli del fu Martin Stanissa, nella contrada di Blatto e similmente nella stessa località quelle degli eredi del fu Zuane Urbasio.

50. Zuane Farigna del fu Pasqual fu querelato dal cavaliere comunale per aver tagliato legna nella seraglia di Antheo Scampichio nella contrada di Pervodrase, contrariamente alla delibera del Consiglio comunale del 15 novembre 1576. Zuane fu multato con L. 25 de piccoli e a pagare le immancabili spese.

51. Zuane Farigna fu querelato anche dal mistro Benetto "murador" per aver tagliato legna nella sua seraglia posta nella stessa contrada. Zuane fu assolto e Benetto fu costretto a pagare le spese.

52. Pasqual Palioto fu denunciato da Jacomo Smilovich. Nella casa della Confraternita di San Andrea a Rabaz erano convocati i confratelli per eleggere il nuovo gastaldo e sotto-gastaldo e Pasqual aveva accusato Jacomo: "ladro, tu hai rubbato el lin a messer Francesco de Coleoni". Pasqual fu bandito dal territorio di Albona per un anno continuo. In caso d'infrazione sarebbe stato tenuto in prigione per un mese e poi bandito nuovamente per un anno. La persona che l'avesse preso sarebbe stata premiata con L.

²⁸ parte della muraglia (Boerio, *op. cit.*, p. 38). Forse ad Albona lì c'era il macello.

50 “dai beni di lui” o, qualora non ci fossero stati, a spese della “Signoria nostra”. Però “se in termine de giorni otto prossimi venturi haverà la pace dall’offeso s’intenda bandito d’Albona solamente per un mese et nelle spese condanemo”.

53. Zuane Petrinovich e Zorzi Stepanovich, quelli del caso n. 39, furono nuovamente coinvolti in un processo, però questa volta nelle vesti inverse: fu il Petrinovich a denunciare Stepanovich per lo stesso fatto successo il 28 dicembre asserendo che Zorzi gli aveva dato del ladro più volte davanti a molte persone. Mentre nel precedente processo Zorzi se l’era cavata con una multa, nel presente Zuane se la passò molto peggio perché fu condannato al bando per un anno.

54. Zuane Biasina del fu Mattio zoppo (quello del caso n. 36) fu denunciato nuovamente dal cavaliere comunale, questa volta per aver portato senza licenza “moza nove de vin” fuori dal Comune. Pare che in seguito, su umile supplica, la pena di bando gli sia stata ridotta a due mesi.

55. Francesco Lupetin, “conduttur del porto di toni” (Val di tonni) fu querelato dal cavalier comunale perché sabato 8 del mese corrente (marzo?) non si era curato di portare il tonno alla pescheria come avrebbe dovuto fare. Fu multato con 10 lire e alle spese.

56. Simon Belcich fu denunciato dal cavalier comunale perché aveva colpito con un sasso Mathio Gregorich alla coscia sinistra e la lesione fu accertata dal giudice onorario Piero Isidoro. Simon fu multato in contumacia con L. 7 S. 4 e alle spese.

57. Vettor Lucian, Francesco Lupetin, Zammaria Dragogna, Piero di Zara, Orpheo (Orfeo) Dragogna, Bortolomio Buttorich e Piero di Rossi, guardiano delle porte, furono denunciati dal cavaliere comunale perché entrarono in pescheria contrariamente al Proclama del Podestà. Vettor e Francesco presentarono la difesa, che non fu ritenuta valida. Gli altri non si presentarono al processo e Diedo punì tutti con lire tre de piccoli e alle spese.

58. Agostin Lupetin fu portato in tribunale da Orsa, moglie di Michiel Michalich, per essere stata presa a pugni davanti la di lei casa situata in Gorizza. Il giudice Piero Isidoro verificò il fatto e Agostin fu multato con L. 21 de piccoli e alle spese.

59. La descrizione della prima parte del processo riportato in questo punto 59 si trova su altra pagina, ma per comodità del lettore le due parti vengo-

no qui unite. Andrea Rusich, Stefano Noscovich e Mathio Bellusich furono querelati da Micovile Vlasovich (zuppano di Sumber), Francesco Qualich, Gasparo Susich e Marco Polcich. Questi stavano tornando a Sumber nella giornata di S. Piero e, arrivati all'altezza dell'osteria di Piero da Zara, furono attaccati dai tre querelati armati di spade; nello scontro Mattio aveva ferito al braccio Marco Polcich. Il giudice sostituto Zammaria Lupetino verificò l'accaduto e Diedo punì i tre attaccanti con L. 7 S. 4 (probabilmente a carico di ciascuno) e alle spese.

60. Gresan Brescich fu denunciato dal cavaliere comunale per aver colpito Marin Poldrugo del fu Berthossa con un pugno sopra l'occhio sinistro. Anche in questo caso fu il giudice Zammaria Lupetino ad accettare l'accusa. Gresan fu multato con L. 7 S. 4 e al pagamento delle spese.

61. Gresan fu denunciato anche da Marin per lo stesso fatto, successo il 5 luglio, con il consenso del giudice onorario Piero Isidoro. Gresan, "legittimamente deffeso" fu assolto da Diedo e Marin dovette pagare le spese processuali.

62. Manca la descrizione della prima parte di questo processo. Dalla seconda veniamo a sapere che un certo Zuane di Rogozzana aveva sporto querela contro Marin, multato in contumacia con L. 25 de piccoli e alle spese.

63. Il seguente fatto successe probabilmente tra cognate. Gasparina, moglie di Achile Quarengo ferì "con un falceto sopra le spalle dalla parte sinistra" Marieta, vedova di Anibal Quarengo, e sua figlia Pasqueta all'anulare della mano sinistra. Il giudice sostituto Carlo Lucian acconsentì il procedimento. Diedo castigò Gasparina con L. 14 S. 8 e al pagamento delle spese.

64. Manca la descrizione della prima parte del processo. Nella seconda sta scritto che l'incolpato fu condannato al bando dai territori di Albona e Fianona per tre anni. Se avesse infranto il bando avrebbe dovuto fare un mese di carcere e quindi nuovamente bandito. La persona che l'avesse preso sarebbe stata premiata con L. 100.

65. L'abitante di Pola Daniel Brunelli (si veda il processo n. 16) fu denunciato dal cavaliere comunale perché a Rabaz, con un documento falso, si era fatto consegnare da Pasquale Paliotto circa 10,5 moza di frumento allo scopo di portarselo a Pola (al n. 16 si menzionano 12 moza), in conto dell'affitto di alcuni terreni. Daniel fu invitato a rispondere alla giustizia già il 26 ottobre, ma in quella data non si presentò e perciò il podestà Diedo lo

condannò in contumacia al bando da Albona e Fianona per anni cinque. Se durante la condanna avesse trasgredito il bando e fosse caduto nelle mani della giustizia di Albona o Fianona sarebbe stato condannato “sopra le galle de condannati ...a vogar il remo con li ferri ai piedi” per 18 mesi. Se non fosse stato fisicamente abile a remare sarebbe stato condotto nella piazza di Albona e “li sia tagliata la man destra talmente che la sia separata dal braccio et poi ritorni al bando [...]”. La persona che l’avesse catturato sarebbe stata premiata con L. 200.

66. Sabina, vedova di Francesco Paliotich, sua figlia Lutia (Lucia) e suo figlio Pasichio furono denunciati da Mathio, figlio di Pier Antonio Scampichio, perché l’8 dicembre presero a sassate Gabriella, la moglie di Mathio; Pasichio, armato di pugnale e scure, si era messo a correrle dietro, ma lei era riuscita a rifugiarsi in casa di Zuane Thomovich. Sabina, Lucia e Pasichio furono condannati al bando, come Gabriella, non convincente nella sua deposizione. Nel caso avessero fatto pace il bando sarebbe stato limitato o soli giorni otto. Le sentenze menzionate del 1579 furono lette al pubblico il 24 marzo.

67. Il podestà Iseppo Diedo aprì d’ufficio il processo “nella camera di audientia nostra solita residentia” dietro querela del cavaliere comunale contro Zuane Poldrugo del fu Giacomo perché questi, la notte dell’8 aprile, aveva cercato di asportare col cavallo dal Comune di Albona tre moza di frumento senza il necessario permesso. Zuane fu punito. Questa sentenza fu resa pubblica il 4 maggio 1579. Testimoni ... Butorich e Jacobo Cernulich.

Fianona, anno 1579

1. Andrea, figlio di Francesco Xagabria fu denunciato da Franceschina, moglie di Mathio Cottaz, perché aveva percosso con il manico della scure suo figlio Francesco di nove anni. La fondatezza del fatto fu comprovata dal giudice sostituto Giacomo Lucian. Sebbene Mathio avesse ritirato la querela, Andrea fu condannato al pagamento di L. 14 S. 8 e alle spese.

2. Lo stesso Andrea Xagabria, il 5 agosto, aveva dato un pugno a Mathio Cottaz sotto l’occhio sinistro che lo denunciò. Il giudice consultato fu Vittor Lucian quale giudice sostituto. Anche in questo caso il Cottaz ritirò la denuncia ma Andrea fu ugualmente multato con L. 7 S. 4 e col pagare le spese.

3. Zuane Stoinich fu querelato da Lutia (Lucia), figlia di Martin Sancovich,

che era stata colpita con il manico della scure al braccio sinistro. Il fatto fu verificato dal giudice onorario Francesco Lupetin. Zuane fu punito in contumacia con L. 7 S. 4 e col pagamento delle spese.

4. Piero Orlovaz fu denunciato da Zuana, vedova di Zorzi Sancovich, perché il 26 settembre l'aveva insultata e poi picchiata. Il giudice onorario Lucian Lucian verificò la querela e Piero, nonostante Zuanna avesse ritirato la querela, fu multato con L. 7 S. 4 e col pagar le spese.

5. Mathio Naicinovich del fu Mathio fu querelato da Zuane Brancovich del fu Simon perché il primo l'aveva picchiato alla testa con un bastone mentre pascolava il bestiame di Luca Xarcovaz. La fondatezza dell'accusa fu verificata dal giudice Lucian Lucian e Mathio fu condannato a pagare L. 14 S. 8 e le spese processuali, sebbene Zuane avesse ritirato la denuncia.

6. Andrea Orlovaz fu denunciato dal chierico Thomina Chersevanich perché era stato schiaffeggiato. Il giudice locale Thomina Donadich aveva accettato l'accusa. Chersevanich consegnò il proprio giuramento al piovano di Fianona "secondo il costume de sacerdoti". Andrea fu multato con L. 7 S. 4 e col pagar le spese.

7. Antonio Rancich fu denunciato da Gasparo Toscan perché un anno prima era entrato nel mulino di Gasparo Dragogna, dove abitava il Toscan, per prendere un pentolone (*caldiere*). Antonio si difese a dovere e fu assolto.

8. Zuane Piva fu processato d'ufficio perché il 29 giugno voleva uscire dal castello di Fianona quando le porte erano già state chiuse. Il "portonaio" Nicolo Xagabria non volle aprirle e Zuane iniziò a trattarlo con parole indecenti estese poi anche al giudice fianonese Gasparo Callavanich, il quale si trovava presso dette porte. Callavanich ordinò alla guardia di mettere Zuane "in ceppo"²⁹, ma questi fuggì per rifugiarsi nella casa di Lucretia Visentina, sua padrona. Diedo punì Zuane col bando da Fianona per due mesi e a sostenere le spese del processo.

9. Marco Naicinovich, altrimenti Xarcovaz, fu denunciato dal cavaliere comunale perché il 24 dicembre "hebbe ardimento de scorticar³⁰ una vacca e venderne la carne nel territorio di Fianona senz'alcuna licentia". A Marco fu concessa la grazia, ma dovette pagare le spese.

²⁹ pastoie di ferro (Boerio, *op. cit.* p. 121).

³⁰ macellar.

10. Il pescatore Chirin Chersevanich fu querelato dal cavaliere comunale perché più volte osò esportare pesce dalla giurisdizione di Fianona. Chirin fu bandito da Fianona e Albona e suoi territori per tre anni continui e fu condannato a pagare le spese.

Dette sentenze furono pubblicate il 26 marzo 1579 in presenza dei giudici del luogo Thomichio Donadich e Joanne Cercovich.

11. Catterina, moglie di Jacomo Iurich fu querelata dalla sorella Lutia Bottera che era stata percossa con un bastone. Il giudice onorario Piero Isidoro accettò l'accusa e Catterina fu multata in contumacia con L. 7 S. 4 e alle spese.

12. Gasparo Callavanich fu denunciato da Zuane Piva perché quello l'aveva ferito al braccio destro con un pugnale. Piero Isidoro fu il giudice che verificò il fatto e Gasparo fu condannato a pagare L. 7 S. 4, le spese processuali e quelle inerenti alla medicazione di Zuane.

13. Nicolo Xagabria del fu Andrea fu pure denunciato dall'offeso perché aveva dato manforte al cognato Gasparo durante l'aggressione al Piva, che era stato pure colpito con un pugno. Piero Isidoro, giudice onorario, fu favorevole alla denuncia e Nicolo fu multato in contumacia con L. 7 S. 4 e al pagamento delle spese.

SAŽETAK

REGISTI KRIVIČNIH PARNICA PODESTATA ISEPPA DIEDA 1578. I 1579. ODRŽANIH U LABINU I PLOMINU

Tijekom mletačke uprave Labinom i Plominom (1420.-1797.) upravljao je zajednički podestat (gradonačelnik) koji je u pravilu bio na funkciji 32 mjeseca. U početnom razdoblju Labin je imao izuzetnu povlasticu da sam može birati podestata iz redova mletačkih plemića, ali je ubrzo odustao od tog privilegija. Jedna od najvažnijih zadaća podestata bila je dijeliti pravdu, a u Labinu i u Plominu, činio je to u pravilu u nazočnosti javnosti ispod gradske lođe, ili, u Labinu katkad u sudskoj palači, koja je ujedno bila i sjedište podestata. U Državnom arhivu u Pazinu postoji fond s oznakom "HR-DAPA-811 Podestat općina Labin i Plomin" u kojem je pohranjena sačuvana dokumentacija koju su za sobom ostavili podestati. Arhivski popis fonda priredila je prof. Tajana Ujčić. Članak donosi regeste krivičnih parnica podestata Iseppa Dieda. Pojam krivičnosti u ono doba jako se razlikovao od današnjeg, pa tako neka ondašnja "zlodjela" danas ne bi ni razmatrali. Krivičnu parnicu pokretala je oštećena osoba i pritom bi prisegla, kako bi slučaj dobio na težini i bio vjerodostojniji. Istinitost navoda parnice provjeravao je gradski sudac – djelovala su po dva, iz redova labinskih ili plominskih plemića, na rok od šest mjeseci – i ako je sudac bio suglasan pokretana je parnica. Jednom pokrenuta parnica uvijek je dovedena do kraja, pa i u slučaju da su se stranke u međuvremenu pomirile i da je tužitelj odustao od tužbe. Parnicu je po funkciji mogao pokrenuti i gradski funkcionar (cavaliere), svojevrsni javni tužitelj, koji je štitio interese grada. Parnice su uglavnom završavale novčanom kaznom, ali katkad i izgonom iz grada na određeni vremenski rok. Krivičnim prekršajima smatrani su: tučnjava s ozljedama, a nerijetko su i žene premlaćivane, ranjavanje (nožem, drškom sjekire ili njezinim tupim dijelom...), šamaranje s vidljivim posljedicama, neovlaštena sječa drveća u komunskoj ili privatnoj šumi, vrijeđanje, neovlaštena prodaja mesa, ribe, vina i žitarica, berba maslina na tuđim maslinama, korištenje lažnih isprava, pa čak i rad u praznične dane. Presude su bile kako u funkciji kažnjavanja tako i u cilju popravljivanja osobe kojoj je presuđeno. Svi stanovnici, od sluge do plemića, mogli su zatražiti pravdu, odnosno pokrenuti krivični postupak, pa je s tog stajališta mletački sud bio demokratski i moderan.

POVZETEK

REGISTRI KAZENSKIH POSTOPKOV, KI JIH JE VODIL PODESTAT ISEPPA DIEDO V LETIH 1578-1579 V LABINU IN PLOMINU

V času beneške uprave (1420-1797) je Labin in Plomin vodil isti podestat, običajno z dvaintridesetmesečnim mandatom. Na začetku je Labin užival

nenavadno ugodnost, da je lahko samostojno izbiral podestata med člani beneških plemiških družin, vendar se je tej pravici kmalu odrekel. Ena od najpomembnejših funkcij podestata je bila upravljanje sodstva v Labinu in Plominu. To je običajno počel v javnosti, v loži, v Labinu pa včasih tudi v pretorski palači, svojem rednem sedežu. V Državnem arhivu v Pazinu obstaja fond, označen s »HR-DAPA-811 Podestat općina Labin i Plomin«, ki vsebuje listine, katere so zapustili različni podestati. Vodnik po fondu je pripravila prof. Tajana Ujčić. V tem članku so predstavljeni registri kazenskih postopkov podestata Iseppa Dieda. Pojem kriminala tistega časa se je zelo razlikoval od današnjega, zato mnogi takratni »zločini« danes niso opredeljeni kot taki. Proces je bil sprožen na podlagi ovadbe določene osebe, ki je v potrditev prijave podala zaprisego. Utemeljenost domnevnega kaznivega dejanja je preveril občinski sodnik - to funkcijo sta opravljala dva v trajanju šestih mesecev - in če sprejel ovadbo, se je proces lahko začel. Ko je bil proces enkrat sprožen, je bil vedno tudi končan, četudi sta se v tem času spri strani pobotali in je tožnik umaknil obtožbo. Postopek se je lahko začel tudi z ovadbo občinskega funkcionarja, *cavaliere comunale*, neke vrste javnega tožilca, ki je ščitil interese občine. Postopki so se običajno zaključili z denarnimi kaznimi, v določenih primerih pa tudi z izgonom iz občine za določeno obdobje. Med kriminalna dejanja so šteli: pretepi s poškodbami (pogosto so bile udarcev deležne tudi ženske), zadane rane (z noži, meči, sekirami itd.), klofutanje z vidnimi posledicami, nedovoljena sečnja v občinskih ali zasebnih gozdovih, žalitve, prodaja mesa, rib in žita brez dovoljenja, nedovoljeno obiranje oljk v oljčnikih drugih ljudi, uporaba ponarejenih dokumentov in celo opravljanje dela na praznične dni. Izrečene obsodbe so imele istočasno kaznovalni in korektivni značaj. Vse kategorije prebivalcev, od najbolj preprostih hlapcev do plemičev, so lahko pri podestatu poiskale pravico in s tega stališča je bilo beneško sodišče zelo demokratično in sodobno.